

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2148)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1967 (V. Stampato n. 3779)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(NATALI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1967*

Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge
9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al Capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile.